



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 14 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2013.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica";

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'articolo 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia";

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza";

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto

2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTO l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare";

CONSIDERATA l'opportunità che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 14 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2013. Dei posti disponibili:
 - a) 5 (cinque) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza, e agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:
 - 1) 3 (tre) per amministrazione;
 - 2) 2 (due) per telematica;
 - b) 9 (nove) sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:
 - 1) 2 (due) per amministrazione;
 - 2) 2 (due) per telematica;
 - 3) 5 (cinque) per sanità.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialità di cui al comma 1. Gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza possono concorrere esclusivamente per i posti di cui al comma 1, lettera a).
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui al comma 1, lettera a);
 - b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
 - c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - d) accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, cui non saranno sottoposti gli aspiranti in servizio nel Corpo quali ufficiali in ferma prefissata ausiliari del predetto ruolo;

- e) una prova orale;
 - f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - g) valutazione dei titoli di merito;
 - h) una visita medica di incorporamento
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
- a) gli ufficiali in ferma prefissata, in servizio, in congedo ovvero cancellati dal ruolo, che:
- 1) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
 - 2) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1979 (compreso);
 - 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - 4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
 - 6) se in congedo ovvero cancellati dal ruolo, abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.
- Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso;
- b) gli ufficiali di complemento di prima nomina che:
- 1) abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza;
 - 2) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il trentaduesimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1981 (compreso);

- 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- 4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
- 6) abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, che:

- 1) alla data del 1° gennaio 2013, abbiano compiuto il trentatreesimo anno di età e non abbiano superato il quarantaduesimo e, quindi, siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 ed il 1° gennaio 1980, estremi inclusi;
- 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- 3) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- 5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso;

b) i cittadini italiani che:

- 1) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il trentaduesimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1981 (compreso);

- 2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
- 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- 4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
- 7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza.

Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

3. Tutti i candidati, inoltre, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, devono essere in possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), richiesto per la specialità per la quale si concorre, tra quelli indicati in allegato 1.

Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I concorrenti per la specialità "sanità" devono essere altresì iscritti all'albo dei medici-chirurghi.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza per i candidati di cui al comma 1 è espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuale, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorità competenti ad esprimersi sono:
 - a) per gli ufficiali in servizio, sentito il parere della scala gerarchica intermedia:
 - 1) il Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
 - 2) il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
 - 3) il Sottocapo di Stato Maggiore e i Capi Reparto del Comando Generale, relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle

Articolazioni del Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorità di Vertice, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi Ufficio;

- 4) il Comandante del Quartier Generale, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale e il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, relativamente al personale dipendente;
- b) per gli ufficiali in congedo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.

Al termine della procedura di compilazione:

- a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al primo capoverso, al reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al Quartier Generale);
 - b) gli altri aspiranti devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, entro il suddetto termine.
2. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
 3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 2, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).
 4. Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo le modalità di cui ai commi 1, lettera b), e 3, si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
 5. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalità di cui ai commi 1, lettera b), e 3 che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate.
 6. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

7. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
8. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalità di cui al comma 3 sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4.
9. Alle incombenze di cui al comma 8 provvedono:
 - a) i reparti di cui all'articolo 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio;
 - b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati.
10. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) siano pervenute oltre il termine di cui al comma 5;
 - c) non siano sottoscritte;
 - d) non siano regolarizzate entro il termine di cui al comma 8.
11. I provvedimenti di archiviazione sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
13. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) la categoria di posti e la specialità per la quale intende concorrere;
 - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il reparto cui sono in forza);
 - c) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e di un recapito telefonico;

- d) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
- g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
- h) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente (indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità cui intende partecipare), l'Università presso cui è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
- i) di essere iscritto, se concorrente per la specialità "sanità", all'albo dei medici-chirurghi;
- l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui è in forza, se personale del Corpo in servizio;
- m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- n) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
- q) se militare del Corpo in servizio permanente:
 - 1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
- r) l'elencazione dei titoli di merito di cui all'articolo 20 posseduti. Al riguardo, si precisa che le pubblicazioni tecnico - scientifiche e le certificazioni comprovanti il possesso degli altri titoli di merito – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6;
- s) i titoli preferenziali di cui all'articolo 21, comma 4, eventualmente posseduti. Le certificazioni attestante il possesso di tali titoli – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6;
- t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 20 e 21 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Centro di Reclutamento, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da cause di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

Art. 5

Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio

1. Il reparto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse:
 - a) per gli ufficiali, al reparto detentore del primo esemplare del libretto personale dell'interessato;
 - b) per i militari appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, al:
 - 1) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
 - 2) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Comando Generale e al Centro Logistico;
 - 3) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - 4) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - 5) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.

Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui ai punti 3), 4) e 5), per il tramite dei predetti Comandi.

3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2 da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi degli ufficiali in ferma prefissata che, concorso durante, siano collocati in congedo o cancellati dal relativo ruolo;
 - c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

Art. 6

Documentazione

1. I reparti di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettono al Centro di Reclutamento, entro i termini e con le modalità stabilite da quest'ultimo, esclusivamente per i candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza risultati idonei alla prova scritta, la seguente documentazione, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso:
 - a) per gli ufficiali, originale o copia autentica del libretto personale e dello stato di servizio;
 - b) per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, originale o copia autentica - sezione matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare e della cartella personale della documentazione caratteristica.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare (D.U.M.)", la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente da tale documento.
2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati risultati idonei alla suddetta prova, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) dichiarazione del casellario giudiziale.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'articolo 14, comma 5:
 - a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'articolo 21, comma 4;
 - b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 20;

- c) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri titoli di merito di cui all'articolo 20 indicati nella domanda di partecipazione, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge.

Tale documentazione:

- 1) per l'attività professionale, deve indicare la durata e la tipologia di impiego svolto;
 - 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi.
4. La documentazione di cui al comma 3 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 2, comma 6, è trasmesso al Centro di Reclutamento, secondo le modalità e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
 - e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e la valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è integrata, per ogni specialità a concorso, da:
 - a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla medesima specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove scritta e orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al

comma 1, lettera a), è integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.

4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, primo, comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11

Prova preliminare

1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgerà nel periodo dal 16 al 20 settembre 2013, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, secondo il calendario di convocazione che sarà definito dallo stesso Centro, in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.
3. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 30 agosto 2013 mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso saranno eventualmente comunicati:
 - a. il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'amministrazione riterrà di non effettuarla;
 - b. variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
 - a) 40 posti per la specialità amministrazione;
 - b) 40 posti per la specialità telematica;
 - c) 100 posti per la specialità sanità.

Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione.

I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.

12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova preliminare, mediante avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 12

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 11, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, alle ore 09,00, del giorno 3 ottobre.

La prova scritta ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità a concorso, vertente su argomenti tratti dai programmi riportati nell'allegato 3 alla presente determinazione.

2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 3 e 12.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

- Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
- Durante la prova scritta, possono essere consultati:
 - codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione;
 - vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.

Tali supporti non devono essere commentati né annotati.

Art. 14

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal 23 ottobre 2013, con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5.

Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare:
 - a) di statura non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne;
 - b) in possesso del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine ed ematochimici;
- c) visita odontostomatologica;
- d) visita neurologica;
- e) visita oculistica;
- f) visita ginecologica;
- g) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- h) visita otorinolaringoiatrica con audiometria;
- i) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.

4. Sono inoltre, eventualmente, effettuati ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.

In particolare, sono svolte indagini radiologiche laddove le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili. In tal caso, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell'età, del grado, della categoria e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la posizione di stato.

In tali casi:

- a) deve essere comunque verificato il possesso del requisito dell'altezza di cui al comma 2, lettera a);
- b) la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere

ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 8.

La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.

8. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui al comma 2, lettera a);
 - b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici;
 - d) malocclusioni dentarie gravi, anche se non alterano la funzione;
 - e) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1 dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto ad ulteriori visite o esami.
9. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
10. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
13. I candidati che conseguono l'idoneità agli accertamenti psico-fisici sono convocati:
 - a) per sostenere la prova orale, se aspiranti in servizio nel Corpo quali ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - b) per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, in tutti gli altri casi.
14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare, ad eccezione di quelli in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
 - a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;

b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:

(1) lo stato di buona salute;

(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;

(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche;

(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera c), comportano l'esclusione dal concorso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 1 comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
4. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
5. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 13 novembre 2013.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del "ruolo tecnico-logistico-amministrativo", secondo il calendario e presso la sede notificati al termine dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale gli aspiranti in servizio nel Corpo quali ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento

del Comandante Generale della Guardia di finanza e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.

3. Detto accertamento si articola in:
 - a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
 - c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera.

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano la votazione minima di diciotto.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneità nella prova orale, è sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalità indicate in allegato 5.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo 7.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta, determinato secondo le modalità di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto

compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
- b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
- c) 0,75 per i voti superiori a 26.

11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

Art. 19

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
 - a) sostenere la prova preliminare, se prevista, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale e la prova orale, di cui agli articoli 11, 15, 17, e 18, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/564912365 (linea esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);
 - b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'articolo 12, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo 22, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2 non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all'articolo 18, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo 7, procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, così ripartito:
 - a) attività professionale svolta nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato dopo la laurea e attinente alla specialità per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50;
 - b) attività professionale svolta presso strutture pubbliche o private dopo la laurea e attinente alla specialità per cui si concorre: fino a un massimo di punti..... 2,50;
 - c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di finanza, quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50;
 - d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue:
 - 1) 110 e lode 4,50;
 - 2) 110 4,40;
 - 3) 109 4,30;
 - 4) 108 4,20;
 - 5) 107..... 4,10;
 - 6) 106..... 4,00;
 - 7) 105 3,90;
 - 8) 104 3,80;
 - 9) 103 3,70;
 - 10) 102 3,60;
 - 11) 101 3,50;
 - 12) 100 3,40;
 - 13) 99 3,30;

Foglio n. 23

14)	98	3,20;
15)	97	3,10;
16)	96	3,00;
17)	95	2,90;
18)	94	2,80;
19)	93	2,70;
20)	92	2,60;
21)	91	2,50;
22)	90	2,40;
23)	89	2,30;
24)	88	2,20;
25)	87	2,10;
26)	86	2,00;
27)	85	1,90;
28)	84	1,80;
29)	83	1,70;
30)	82	1,60;
31)	81	1,50;
32)	80	1,40;
33)	79	1,30;
34)	78	1,20;
35)	77	1,10;
36)	76	1,00;
37)	75	0,90;
38)	74	0,80;
39)	73	0,70;
40)	72	0,60;
41)	71	0,50;
42)	70	0,40;
43)	69	0,30;
44)	68	0,20;
45)	67	0,10.

Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 3, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio più favorevole;

- e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti3,00.

Nell'ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più d'interesse istituzionale per il Corpo;

- f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione. Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti1,00.
3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.

Art. 21

Graduatoria unica di merito

1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parità di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6.

5. La graduatoria unica di merito è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 22

Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione

1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 21, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
5. Qualora taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei per una o più specialità, le unità disponibili sono:
 - a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialità di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera a), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalità indicate alla precedente lettera a).
6. Parimenti, qualora rimanga scoperto taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), le unità disponibili sono:
 - a) conferite in aumento a quelle messe a concorso per la stessa specialità, laddove previste, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a). In tale ipotesi, il numero complessivo dei posti di cui allo stesso articolo 1, comma 1, lettera a), non potrà comunque essere superiore alle 11 unità;
 - b) compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra le altre specialità di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), laddove non risulti possibile ricoprirle secondo le modalità indicate alla precedente lettera a).
7. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.

8. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
9. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.
10. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
 - a) se provenienti dagli ufficiali in ferma prefissata in servizio nel Corpo della Guardia di finanza:
 - 1) sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, qualora non abbiano ancora concluso tale ferma. Il periodo di corso effettuato è in tal caso computato ai fini della stessa;
 - 2) collocati in congedo, se la ferma termina durante la frequenza del corso;
 - b) se provenienti da personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del Corpo, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di corso effettuato è in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - c) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

Art. 23

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, ad eccezione delle lettere g) e h), ai candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui, possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è

computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.

Art. 24

Sito *internet* ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it.

Art. 25

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di finanza.

Roma, lì 5 luglio 2013

Gen. C.A. Saverio Capolupo